



sinergie integrate professionali s.r.l.

SINTPRO s.r.l.
Via Alfieri, 14
33010 TAVAGNACCO (UD)
tel. 0432/571581
fax. 0432/571566
e-mail. info@sintpro.it

Reg. Soc. Trib. Udine n. 16556
C.C.I.A.A. Udine n. 182599
Cod. Fisc. e Part. IVA 01583500309

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE

CITTA' DI SACILE

Piano comunale di settore per la localizzazione degli Impianti fissi di telefonia mobile

(L.R. n. 028 del 06 dicembre 2004, art. 4)

(Regolamento di attuazione D.P.G.R n. 094/Pres. del 19 aprile 2005)

AGGIORNAMENTO

VERIFICA ASSOGETTABILITA' A VAS

Ottobre 2011

SINTPRO sinergie integrate professionali s.r.l.

Il Professionista
dott. ing. Deborah Costantini

Il Referente
per. ind. Luigi Costantini

1. INTRODUZIONE

L'obbligatorietà di sottoporre il Piano Comunale di Settore per la localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile (di seguito per brevità: PLITM) quale strumento urbanistico, a procedura di Valutazione Ambientale Strategica deriva dall'applicazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S. recepita con la L.R. n. 11 del 06/05/2005.

La legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)" prevede all'art 3 comma 3:

"I piani e programmi che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonché i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all'articolo 5."

Art. 5 (Procedura di verifica)

1. La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorità interessate agli effetti sull'ambiente per le loro specifiche competenze ambientali. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8.

Art. 11 (Periodo transitorio)

1. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i piani e i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non trovano applicazione le disposizioni del presente capo.

3. Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell'ambito della propria potestà di autorganizzazione, adottano misure analoghe a quelle previste dai commi 1 e 2.

Allegato II - Direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,*
- *carattere cumulativo degli effetti,*
- *natura transfrontaliera degli effetti,*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo,*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale*

2. PREMESSA ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VAS

Il Piano Comunale di Settore per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile (PLITM) del Comune di **Sacile** trova definizione, quale "strumento urbanistico", all'art. 2, comma 1, lettera m), della L.R. 028 del 06.12.2004 ed è predisposto in conformità al "Regolamento di attuazione" della stessa L.R. di cui al D.P.G.R. 094/Pres. del 19.04.2005, giusti i disposti dell'art. 4 della citata L.R..

Sulla base degli elaborati del PLITM, redatti dall'ing. Deborah Costantini della Società di Servizi Tecnici SINTPRO sinergie integrate professionali s.r.l., viene predisposto il procedimento di verifica al fine di accertare la necessità o meno di applicare allo stesso PLITM la "Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)" ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, attuazione delle direttive

2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE”.

3. CARATTERISTICHE DEL PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (PLITM)

Localizzazione dell'intervento

Il PLITM del Comune di **Sacile** individua la localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile sull'intero territorio comunale, all'interno dei confini del Comune, così come rappresentato sulle planimetrie allegate.

Obiettivi del PLITM

Il PLITM persegue principalmente le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 028/2004, relativamente all'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei ponti radio, assicurando:

- il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio del Comune di **Sacile** degli impianti;
- la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio del Comune di **Sacile**.

3.1 Influenza del PLITM altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Il PLITM non ha effetti sui piani sovraordinati e sottordinati.

3.2 Pertinenza del PLITM per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Il PLITM si inserisce all'interno di una programmazione a scala comunale conforme con le indicazioni normative vigenti.

Nello specifico gli obiettivi del PLITM sono quelli espressamente previsti all'art. 4, comma 2, della L.R. 028/2004 ed in particolare:

- perseguire l'uso razionale del territorio, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in quanto costituiscono risorse non rinnovabili e patrimonio dell'intera comunità regionale;
- tenere conto sia delle necessità dell'Amministrazione comunale che dei programmi dei Gestori di rete per la telefonia mobile;
- definire, di preferenza sulla base di protocolli d'intesa con i Gestori medesimi, la

localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi di telefonia mobile e ponti radio e le loro eventuali modifiche;

- assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 s.m.i..

3.3 Problemi ambientali pertinenti il PLITM.

L'intervento pianificatorio del PLITM non genera problematiche ambientali rilevanti, in quanto va ad intervenire in aree già "impermeabilizzate", urbanizzate e compromesse dalle opere esistenti.

Nell'allegata "Relazione di analisi sullo stato di fatto" sono riportate, per alcune installazioni esistenti, alcuni interventi programmatici di mitigazione dell'impatto ambientale.

3.4 Rilevanza del PLITM per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

Il PLITM non ha alcuna influenza relativamente all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

4. EFFETTI SUL SISTEMA AMBIENTALE

4.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Relativamente alle componenti ambientali, gli effetti antropici degli interventi generati dal PLITM sono i seguenti:

- aria: gli interventi relativi al PLITM non generano emissioni in atmosfera, né hanno azioni indotte sul traffico e sulla qualità dell'aria;
- acqua e sottosuolo: il PLITM non ha effetti significativi su tali componenti;
- suolo: il consumo di suolo è ridottissimo (alcune decine di metri quadrati per ciascuna installazione) e comunque solo per le strutture poggianti a terra;
- fattori climatici: gli interventi relativi al PLITM non generano effetti significativi sul clima, né viceversa;
- flora e fauna: gli interventi del PLITM non danneggiano specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti, in quanto le aree interessate dall'installazione delle strutture non presentano habitat naturali per specie animali o vegetali;
- biodiversità: gli interventi del PLITM non causano riduzione della biodiversità;
- paesaggio: gli interventi del PLITM non generano impatti significativi sul paesaggio in quanto è previsto il realizzo di strutture conformi e in armonia con il contesto in cui verranno localizzati; le aree di ricerca del PLITM non risultano soggette a vincoli di

tutela introdotti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, né sono presenti nel sito e nella zona circostante beni paesaggistici;

- beni materiali: gli interventi del PLITM non vanno ad insistere sui beni materiali presenti nell'area;
- patrimonio culturale, architettonico e archeologico: il PLITM non interviene su beni di rilevanza culturale, architettonica e archeologica;
- salute umana: il PLITM è stato redatto in conformità alle finalità della L.R. 028/2004 ed in particolare ai principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- la popolazione: il PLITM non ha influenza diretta né incidenza sulla popolazione.

Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un intervento che presuppone:

- in base all'analisi effettuata, che non vi siano effetti significativi sul sistema ambientale;
- la durata di impatto sul sistema ambientale si protrarrà per tutto il periodo di tempo entro il quale verranno realizzate e gestite le infrastrutture di telefonia mobile, nonché durante il periodo di utilizzazione delle stesse;
- la reversibilità degli effetti sull'ambiente si esaurirà allorché le infrastrutture di telefonia mobile saranno rimosse e/o sostituite con altre tecnologie innovative; in questa fase non è possibile definire i tempi entro i quali questa evenienza potrà realizzarsi.

4.2. Carattere cumulativo degli effetti

Non essendoci, come sopra illustrato, effetti significativi sulle singole aree interessate dagli interventi del PLITM, gli stessi non genereranno effetti di carattere cumulativo rispetto al carico ambientale complessivo del territorio comunale.

4.3. Natura transfrontaliera degli effetti

Per il PLITM non sono individuabili effetti transfrontalieri.

4.4. Entità ed estensione nello spazio degli effetti

Il PLITM esplicherà le proprie ricadute spaziali nel ristretto ambito comunale o al massimo, in misura assai più contenuta, nei comuni contermini.

4.5. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

A) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale:

- i siti interessati dal PLITM non avranno effetti sulle aree tutelate in quanto

si trovano ad una significativa distanza dalle stesse;

B) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite:

- i siti interessati dal PLITM non avranno effetti significativi sulla qualità ambientale e sui suoi valori limite;

C) dell'utilizzo intensivo del suolo:

- i siti interessati dal PLITM sono costituiti prevalentemente da aree già urbanizzate, non andando a modificare in maniera significativa il rapporto tra l'urbanizzato e l'ambiente naturale circostante.

5. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che il Piano Comunale di Settore per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile (PLITM) non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:

- gli interventi dello strumento urbanistico non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A. definite dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. - allegato III, elenco A ed elenco B;
- il Piano non avrà effetti significativi sulle aree tutelate in quanto gli interventi sono localizzati ad una significativa distanza da esse;
- gli interventi previsti dal Piano non hanno effetti significativi sull'ambiente, come sopra esposto.

Ottobre, 2011

SINTPRO sinergie integrate professionali s.r.l.

Il Professionista
dott. ing. Deborah Costantini

Il Referente
per. ind. Luigi Costantini